GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Concordato preventivo biennale (CPB): scelta di convenienza

di **Alessandro Bonuzzi**

La **circolare n. 9/E/2025** dell'Agenzia delle Entrate, recante chiarimenti in ordine alla disciplina del Concordato preventivo biennale (CPB) così come modificata dal D.Lgs. n. 81/2025, ha messo in luce i **rischi fiscali** che si assumono coloro i quali **decidono di non aderire alla proposta del fisco** formulata per il biennio 2025-2026, dopo **non aver accettato la proposta** per il primo biennio 2024-2025 di applicazione dell'istituto.

L'alert si rinviene dall'affermazione secondo cui «*nei confronti dei contribuenti che **non aderiscono** al concordato preventivo biennale o che decadono dagli effetti dello stesso, **sarà intensificata l'attività di controllo** dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza mediante la programmazione di **maggiore capacità operativa**. Questi ultimi, nell'esercizio dell'attività di controllo potranno utilizzare tutte le informazioni contenute nelle banche dati disponibili, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ivi incluse quelle contenute nell'Anagrafe dei conti finanziari*». Si tratta, invero, di un avvertimento contenuto già nella precedente **circolare n. 18/E/2024**. Tradotto in altre parole, l'Amministrazione finanziaria potrà concentrare l'attività di controllo nei confronti dei **soggetti non aderenti al CPB**, sfruttando allo scopo anche le banche dati dei **conti correnti**.

Il monito del Fisco, però, non può e non deve creare **terrorismo psicologico**. Dal CPB 2024-2025 abbiamo potuto constatare che, quantomeno, alcune delle proposte formulate rappresentavano delle vere e proprie **scommesse azzardate,** così come altre **non erano tarate sulla specifica ed effettiva situazione** del contribuente.

Il **meccanismo del concordato preventivo**, sebbene apprezzabile sotto il profilo della finalità, soffre di un **difetto di base**. La proposta si fonda sulle **risultanze** degli **ISA**, i quali, essendo indici basati su statistiche, non possono per definizione, ad esempio, cogliere la variabilità dell'**andamento** dell'attività che può verificarsi da un anno all'altro.

Pertanto, non si può affermare che un soggetto non si dimostra **collaborativo** con il Fisco, perché non aderisce al CPB; se passasse questo messaggio sarebbe profondamente sbagliato.

Si pensi al seguente caso banale, ma realistico: una piccola impresa commerciale, nel 2023, ha ottenuto un voto ISA pari a 8. Nel corso del 2024, la stessa impresa ha assunto un **nuovo dipendente** e, proprio in ragione del costo aggiuntivo della nuova risorsa, ha deciso legittimamente di non aderire al CPB 2024-2025. Per effetto della nuova assunzione, **l'ISA di settore "pretende" automaticamente più ricavi e più reddito**, ma nella realtà l'impresa non ha migliorato sensibilmente le proprie performance con la conseguenza che la **pagella fiscale del 2024 si abbassa a 6.**

L'impresa, quindi, oltre a non aderire alla proposta 2024-2025, presenta per il periodo d'imposta 2024 un **voto ISA in discesa e non particolarmente virtuoso**. Tuttavia, ciò **non** può essere ritenuto **sufficiente** per considerare a priori il contribuente non affidabile sotto il profilo fiscale. Si tratta di un'impresa che ha deciso di **investire in una nuova risorsa** i cui frutti, se del caso, potranno **emergere solo in futuro**.

Deve essere chiaro che l'adesione al CPB deriva prima di tutto da una **mera analisi di convenienza/opportunità** e non già dalla volontà o meno di essere *compliance* al Fisco.

È di tutta evidenza, infatti, che i contribuenti che svolgono un'attività di per sé contraddistinta da un'elevata **variabilità**, come l'attività professionale, sono e saranno **meno propensi ad aderire alla proposta concordataria** che, peraltro, determina un **vincolo biennale.**

Di contro, le imprese e i professionisti in fase di ***start up*** sono e saranno più interessati all'adesione al CPB, avendo probabilmente un **reddito prospettico in crescita**.

In conclusione, ad avviso di chi scrive, sarebbe **sbagliato** pensare che dall'accettazione o meno della proposta concordataria possa derivare una categoria di contribuenti attendibili, quelli aderenti, e una categoria di contribuente che invece voltano le spalle al Fisco.